



Il Sindaco

Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia Bologna
telefono 051-65.02.111
fax 051-731598
www.comune.anzoladellemlia.bo.it
comune@anzola.provincia.bologna.it
cod. amm. e AOO: ANZOLAEM

ORDINANZA N. 181/07

Data: 27/11/2007

oggetto: Macellazione dei suini a domicilio

IL SINDACO

Visti gli artt. n. 1 e 13 del R.D. n. 3298 del 20.12.1928;

Visto l'art. 5 della L.R. n. 19 del 04.05.1982;

Vista la Legge n. 833 del 03.12.1978;

Vista la Direttiva CE 409/1988;

Visto il D.Lgs. 333/1998 (benessere animale);

Vista la deliberazione dell'AUSL di Bologna n. 158 del 18.05.2004 (nuovo tariffario);

Visto il regolamento 2075/05 CE (presenza trichine nelle carni)

Visto il Regolamento locale di Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;

Vista la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna Area Territoriale Pianura Est e Ovest prot. n. 163255 del 08.11.2007 pervenuta al prot. n. 20175 in data 09.11.2007, intesa a disciplinare il servizio di ispezione e vigilanza sulle macellazioni dei suini a domicilio dei privati, per uso familiare, per l'anno 2007/2008;

DISPONE

1. La macellazione dei suini a domicilio è consentita a far data dal 27 novembre 2007 a tutto il 31 marzo 2008. Le autorizzazioni alla macellazione saranno rilasciate dall'Ufficio incaricato presso il Municipio. I proprietari di suini che intendono avvalersi della possibilità di macellare gli animali presso il proprio domicilio dovranno effettuare la prenotazione in Comune, con almeno due giorni di anticipo;
2. Il compenso per le visite effettuate dal Veterinario dell'Azienda U.S.L. è fissato in € 7,00 per ogni capo macellato ed in un rimborso forfetario di € 6,00 a visita per le spese di trasporto. Il pagamento della visita avverrà al ricevimento di fattura emessa dall'AUSL di Bologna;



3. Le visite sanitarie verranno effettuate nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Il suino macellato dovrà essere presentato in mezzene; è vietato allontanare dal luogo di macellazione organi e visceri prima dell'avvenuta visita sanitaria;
4. La macellazione a domicilio è permessa in numero proporzionato ai componenti il nucleo familiare solo per il consumo familiare delle carni ed è vietata la vendita delle carni e dei salumi provenienti da macellazione a domicilio.
5. I suini, prima di iniziare le operazioni di macellazione, dovranno essere storditi con pistola a proiettile captivo o altro mezzo autorizzato e dovranno essere evitate inutili sofferenze (D.Lgs. 333/98).
6. Le carni ottenute potranno essere consumate solo dopo l'effettuazione dell'esame trichinoscopico. Dette carni potranno comunque essere lavorate e trasformate, senza allontanarle dalla sede di macellazione.

Si ricorda inoltre che:

- chiunque macelli senza preavviso e senza controllo veterinario, a norma dell'art. 13 del RD 3298/28, è punito ai sensi dell'art. 17 della L. 283/62 con sanzione fino a € 774,68 e sequestro delle carni;
- chi vende carni dei suini macellati a domicilio è soggetto alla sanzione da € 2.582,28 a € 15.493,71 ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 286/94;
- chi non sottopone gli animali a stordimento preventivo è punito con l'ammenda da € 258,23 a € 1.549,37 ai sensi del D.Lgs. 333/98, salvo che il fatto non costituisca reato.

IL SINDACO
Loris Ropa